

REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/76 ⁽⁴⁾ ha istituito misure speciali per il lino non tessile;considerando che le caratteristiche di questa produzione sono analoghe a taluni prodotti contemplati dal regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽⁵⁾; che, per un migliore equilibrio del mercato, è opportuno aggiungere la coltura dei semi di lino non tessile al regime dei seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e sopprimere quindi il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 569/76;considerando che al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 si applicano le regole previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁶⁾; che tale sistema si applicherà anche al lino non tessile a decorrere dalla campagna 1994/1995;

considerando che, per agevolare il passaggio dal regime attualmente in vigore al regime istituito dal presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni particolari per la campagna di commercializzazione 1993/1994 e, nel contempo, adeguate misure per mantenere sotto controllo le spese nel settore in questione, tenendo conto delle superfici in esse a coltura nel corso dell'ultima campagna,

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 23.⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.⁽³⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5).⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3).⁽⁶⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1. Per il lino non tessile è concesso un pagamento compensativo per ettaro.

2. Per la campagna 1993/1994 tale pagamento è fissato a 85 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo la resa del granturco nelle regioni in cui a tale cereale si applica una resa distinta.

Se la superficie coltivata nella Comunità in vista del raccolto nel 1993 supera 266 000 ettari il pagamento compensativo è ridotto in funzione del supero. La concessione del pagamento non è soggetta all'obbligo della messa a riposo dei seminativi.

3. Per le campagne successive il pagamento compensativo è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

4. Il pagamento compensativo è concesso soltanto se i semi di lino sono prodotti a partire da sementi di varietà di lino considerate diverse da quelle destinate principalmente alla produzione di fibre di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1308/70 (*).

(*) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I pagamenti compensativi per i cereali, le colture proteiche ed i semi di lino nonché la compensazione a titolo dell'obbligo di messa a riposo sono versati tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre successivi al raccolto.»

3) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995 il Consiglio può decidere secondo le procedure previste all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, che le disposizioni relative ai pagamenti compensativi applicabili ai semi oleosi si applicano anche alle colture proteiche ed al lino non tessile.»